



ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO



Soprintendenza
archeologia,
belle arti e paesaggio
per le province di
Pisa e Livorno

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma P.le Pastore n.6, cap 00144, C.F. 01165400589 e P. IVA 00968951004, rappresentato dal Direttore centrale ricerca Dott. Edoardo Gambacciani

E

Il Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 46, P. IVA 93035710503, di seguito denominata "Soprintendenza", rappresentata dal Soprintendente Arch. Valerio Tesi

di seguito INAIL e Soprintendenza sono anche dette "le Parti"

PREMESSO CHE

- l'INAIL è un ente strumentale dello Stato, al quale è demandato il compito di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori, contribuendo a garantire la salute e sicurezza sul lavoro e di svolgere e promuovere, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, lett. a) del D.lgs. 81/08, programmi di studio e ricerca scientifica nel campo della prevenzione degli infortuni, delle malattie professionali e della tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;
- l'INAIL, per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, esercita le proprie competenze in materia di ricerca anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- l'INAIL svolge attività di ricerca attraverso il Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti, Prodotti ed Insediamenti Antropici (di seguito INAIL - DIT);
- il Piano di attività della ricerca 2022-2024 approvato con delibera n. 1 del 11 gennaio 2022 del CIV prevede il contributo del Laboratorio I dell'INAIL - DIT;
- l'INAIL con il DIT, attraverso il Laboratorio I - Sicurezza nei settori ad alto indice infortunistico - cantieristica e agricolo-forestale, svolge attività di studio e ricerca per la sicurezza in cantieri riferibili a contesti lavorativi caratterizzati da particolari esigenze. Siti archeologici e di restauro di beni architettonici. Demolizioni;
- la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Pisa e Livorno

ai sensi del D.P.C.M. del 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 assicura sul proprio territorio la tutela del patrimonio culturale e svolge attività di conoscenza del patrimonio archeologico, storico artistico, archeologico e demo-etnoantropologico, oltre che di gestione e di controllo dei siti di interesse e delle campagne di scavo promuovendo studi e ricerche;

- la Soprintendenza svolge attività di ricerca sui beni culturali e paesaggistici, i cui risultati rende pubblici anche in via telematica;
- la Soprintendenza, in particolare presso il cantiere dell'anfiteatro romano di Volterra, mediante la predisposizione di un progetto integrato di scavo, restauro e valorizzazione, ha attualmente in corso una importante campagna di restauro e messa in sicurezza del sito con una parte anche di scavo archeologico.

CONSIDERATO CHE

- le Parti hanno sottoscritto in data 1° aprile 2021 un accordo di collaborazione finalizzato a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori che operano nell'ambito di cantieri caratterizzati da particolari esigenze quali quelli archeologici;
- l'Accordo suddetto prevedeva una scadenza fissata al 31 dicembre 2022, prorogabile su richiesta di una delle parti;
- tale collaborazione tra le Parti ha prodotto risultati positivi in ambiti di interesse comune tra le Parti, su aspetti connessi alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- le Parti, anche in considerazione dell'art. 15 della Legge 241/1990, concordano sull'opportunità di rinnovare tale attività collaborativa, sfruttando il lavoro effettuato in tale periodo, anche al fine di dare continuità alle attività realizzate e sviluppare nuovi ambiti della collaborazione sulla base della programmazione del nuovo Piano della ricerca 2022-2024;
- le Parti concordano nel ritenere che lo sviluppo sinergico di specifici progetti di ricerca in ambiti di interesse comune e convergenti verso il medesimo obiettivo costituisce garanzia di maggiore efficacia dell'attività di ricerca e presupposto per l'ottimizzazione dell'impiego delle necessarie risorse umane, strumentali e finanziarie, consentendo di raggiungere risultati di più elevato livello qualitativo;

RILEVATO CHE si rende necessario definire le linee e le metodologie di collaborazione relative alle attività da realizzare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Oggetto

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente Accordo, le Parti si impegnano ad una collaborazione scientifica finalizzata alla progettazione e gestione della sicurezza nell'ambito degli scavi archeologici.

Art. 2 Obiettivi dell'accordo

La collaborazione scientifica è finalizzata al perseguimento dei seguenti obiettivi comuni di ricerca:

- individuazione delle misure da adottare in relazione all'uso in sicurezza di opere temporanee, attrezzature provvisorie e di lavoro, DPI, tenendo conto di tecnologie innovative e di specifiche procedure ad esse correlate, nel contesto operativo di un cantiere di scavo archeologico;
- promozione dello sviluppo di buone pratiche relative all'adozione e al corretto utilizzo di sistemi tecnologici per la gestione delle attività tra i soggetti che operano nell'ambito di un cantiere di scavo archeologico;
- definizione di documenti di indirizzo per la gestione della sicurezza nel processo di pianificazione, organizzazione e realizzazione di campagne di scavo archeologico;
- definizione di documenti di indirizzo per la gestione della sicurezza nella fruizione dei cantieri di scavo archeologico da parte dell'utenza esterna (visite al cantiere da parte di specialisti e ampio pubblico, tirocini, stage, programmi formativi, etc);
- trasferibilità dei risultati della ricerca attraverso:
 - pubblicazioni di articoli su riviste;
 - elaborazione di prodotti editoriali (monografie, *fact-sheet*, opuscoli informativi, ecc.);
 - proseguire l'attività di informazione mediante la partecipazione a *workshop*, seminari, convegni, congressi.

Art. 3

Responsabili Scientifici

I Responsabili Scientifici per la realizzazione delle attività di ricerca previste nel presente Accordo sono:

- per l'INAIL – DIT: ing. Maria Teresa Settino;
- per la SABAP per le province di Pisa e Livorno: dott.ssa Elena Sorge.

In caso di sostituzione del Responsabile Scientifico, le Parti reciprocamente si impegnano a comunicare tempestivamente il nominativo del Responsabile Scientifico subentrante.

Art. 4

Oneri ed impegni delle Parti

Le Parti danno atto che dal presente Accordo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse. La collaborazione scientifica tra le Parti sarà realizzata mediante l'utilizzo di risorse finanziarie, intellettuali e tecnico-strumentali, esistenti presso le proprie strutture.

Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, in coerenza con quanto previsto dal Piano della Ricerca 2022-2024 dell'INAIL, di cui alle premesse, risulterà coinvolto il personale (n. 3 risorse per l'INAIL e n. 3 risorse per la Soprintendenza), indicato nell'Allegato 1 al presente Accordo.

Ciascuna Parte provvederà a:

- condividere e rendere disponibile all'altra Parte, il proprio materiale tecnico ossia documenti sotto qualsiasi forma, data base o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi che dovessero risultare necessari per lo svolgimento del presente Accordo;
- consentire al personale indicato nell'Allegato 1) l'accesso ai locali nel rispetto dei Regolamenti interni delle Parti e l'utilizzo delle attrezzature, anche di tipo informatico, presenti nei propri Laboratori che dovessero risultare necessarie per lo svolgimento della presente collaborazione.

Art. 5 Durata

La durata del presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, viene fissata in un arco temporale decorrente dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza del 31 dicembre 2024.

Il presente Accordo potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte.

Alla scadenza dell'Accordo i Responsabili scientifici redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

Art. 6 Modifiche

Qualora lo si ritenga indispensabile, per adeguare il presente atto alle mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

Art. 7 Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8 Divulgazione dei risultati

Le pubblicazioni e le diffusioni dei risultati parziali o finali della ricerca verranno effettuate previa intesa tra le Parti purché tali pubblicazioni non compromettano la tutelabilità dei risultati.

Le informazioni di carattere confidenziale e/o riservato relative a dati, informazioni e tecnologie derivanti dalla collaborazione restano di proprietà esclusiva della Parte che le ha fornite e ciascuna Parte si impegna a far uso delle informazioni esclusivamente

per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e a non rendere note a terzi, sotto qualsiasi forma, le informazioni.

Le Parti si impegnano, ciascuna per i propri rapporti di competenza, ad assicurare che soggetti terzi eventualmente coinvolti nell'esecuzione del presente Accordo, dichiarino espressamente la reciproca collaborazione nelle pubblicazioni scientifiche e ne diano adeguato risalto in tutte le comunicazioni verso l'esterno: in particolare attraverso pubblicazioni scientifiche congiunte, partecipazioni congressuali e azioni divulgative e di formazione risultanti da tali attività.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

L'utilizzazione dei loghi straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 9 **Proprietà intellettuale**

Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale relativi:

- al proprio "*background*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Accordo;
- al proprio "*sideground*", intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento della collaborazione, ma al di fuori ed indipendentemente dalla stessa, anche se attinenti al medesimo campo scientifico.

Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub-licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall'altra Parte prima della firma del presente Accordo e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al *background* per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato.

Le Parti, nel rispetto dei diritti riconosciuti agli inventori, si impegnano a concordare mediante apposito accordo il regime di proprietà, di utilizzo, di diffusione e di

pubblicazione dei risultati, brevettabili e non, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, nel rispetto del D.lgs. n. 30 del 2005, dei rispettivi regolamenti interni e dell'effettivo apporto inventivo delle Parti.

Art. 10 **Copertura assicurativa**

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente atto.

Art. 11 **Sicurezza sul lavoro**

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii.

Al riguardo, le Parti concordano che quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al D.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al su citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, compresa la sorveglianza sanitaria in funzione dei rischi specifici accertati, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente atto.

Art. 12 **Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali**

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell'ambito del perseguimento dei propri fini,

nonché si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente Accordo, in conformità al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato con D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Art. 13 **Comunicazioni**

Le comunicazioni formali tra le parti dovranno avvenire a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- INAIL – Direzione Centrale Ricerca: dcricerca@postacert.inail.it;
- SABAP Pisa e Livorno alla c.a. Soprintendente Arch. Valerio Tesi: PEC: sabap-pi@cultura.gov.it.

Art. 14 **Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.

Art. 15 **Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Art. 16 **Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

per la Soprintendenza

Il Soprintendente

Arch. Valerio Tesi

per l'INAIL

Il Direttore Centrale Ricerca

Dott. Edoardo Gambacciani

Firma apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82.

Allegato 1

PERSONALE

- Personale dipendente e/o parasubordinato del *MIC Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno* impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:

- Dott.ssa Elena Sorge;
- Dott.ssa Cristina Fratti;
- Dott. arch. Carlo d'Eugenio.

Eventuali assegnisti, dottorandi, ricercatori che saranno in servizio al momento dello svolgimento delle attività oggetto della collaborazione, saranno indicati dalla Soprintendenza di volta in volta alla controparte, mediante comunicazione scritta.

- Personale INAIL dipendente e/o parasubordinato impegnato nelle attività oggetto del presente Accordo:

- Ing. Maria Teresa Settino;
- Arch. Davide Sani;
- Ing. Laura Tomassini.